



**Legge** *Avamprogetto*  
**sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle**  
**persone fisiche**  
**(Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Sezione 1: Oggetto e scopo**

**Art. 1**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. l'autorità competente nonché i compiti e gli obblighi che le incombono per la messa a disposizione di un sistema di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (servizio nazionale degli indirizzi);
- b. il contenuto del sistema d'informazione nonché la fonte e la qualità dei dati;
- c. l'accesso ai dati e gli obblighi degli aventi diritto d'accesso;
- d. la protezione e la sicurezza dei dati;
- e. gli emolumenti e la ripartizione dei costi generati dal servizio nazionale degli indirizzi.

<sup>2</sup> Ha lo scopo di:

- a. istituire un servizio nazionale degli indirizzi che permetta alle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di consultare, nell'ambito dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b. semplificare i processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere alle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di adempiere i loro compiti in modo più efficace.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2019 ...

## Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi

### Art. 2 Autorità competente

L'Ufficio federale di statistica (UST) gestisce il servizio nazionale degli indirizzi, incluso il relativo sistema d'informazione.

### Art. 3 Compiti e obblighi dell'autorità competente

<sup>1</sup> All'UST compete segnatamente:

- a. assicurare il corretto funzionamento del sistema d'informazione;
- b. assicurare la qualità dei dati di cui all'articolo 5;
- c. concedere il diritto d'accesso alle autorità, organizzazioni e persone richiedenti;
- d. adottare misure tecniche e organizzative ai fini del controllo del rispetto delle condizioni d'utilizzo del sistema d'informazione;
- e. sospendere o ritirare i diritti d'accesso delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso che non rispettano le condizioni d'utilizzo;
- f. assicurare la protezione e la sicurezza dei dati trattati nel sistema d'informazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. le condizioni di gestione e d'utilizzo del servizio nazionale degli indirizzi;
- b. le modalità di controllo dell'utilizzo del sistema d'informazione.

## Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione nonché fonte e qualità dei dati

### Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione e fonte dei dati

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati rilevati dall'UST in virtù della legge del 23 giugno 2006<sup>3</sup> sull'armonizzazione dei registri:

- a. numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. numero del Comune secondo la classificazione dell'UST e nome ufficiale del Comune;
- c. identificatore dell'edificio secondo il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST;
- d. identificatore dell'abitazione secondo il REA;
- e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

<sup>3</sup> RS 431.02

<sup>4</sup> RS 831.10

- f. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- h. data di nascita;
- i. sesso;
- j. residenza o soggiorno nel Comune;
- k. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- l. in caso di arrivo: data;
- m. in caso di partenza: data;
- n. in caso di trasloco nel Comune: data.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può designare altri servizi cui l'UST può rivolgersi per completare e aggiornare i dati di cui al capoverso 1.

#### **Art. 5** Qualità dei dati contenuti nel sistema d'informazione

<sup>1</sup> La qualità dei dati contenuti nel sistema d'informazione deve corrispondere almeno a quella dei dati rilevati dall'UST in virtù della legge del 23 giugno 2006<sup>5</sup> sull'armonizzazione dei registri.

<sup>2</sup> L'UST può adottare misure supplementari per migliorare la qualità dei dati che registra nel sistema d'informazione. Informa il Comune interessato se constata che i dati forniti presentano lacune, errori o incoerenze.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di rettifica dei dati inesatti o incompleti contenuti nel sistema d'informazione.

### **Sezione 4: Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d'accesso**

#### **Art. 6** Concessione dei diritti d'accesso

<sup>1</sup> Per ottenere il diritto d'accesso al sistema d'informazione occorre presentare una domanda all'UST.

<sup>2</sup> Possono presentare una domanda d'accesso al sistema d'informazione le autorità, organizzazioni e persone che:

- a. hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato in virtù della LAVS<sup>6</sup>;

<sup>5</sup> RS 431.02

<sup>6</sup> RS 831.10

- b. hanno bisogno degli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nell'ambito dei loro compiti legali.

<sup>3</sup> L'UST concede l'accesso e pubblica un elenco delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la portata dei diritti d'accesso e i dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d'accesso al sistema d'informazione.

#### **Art. 7** Ricerche possibili

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione permette alle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di cercare:

- a. indirizzi attuali e precedenti e confrontarli con i propri dati;
- b. persone fisiche domiciliate presso un indirizzo o in un'area geografica in Svizzera.

<sup>2</sup> Le ricerche di cui al capoverso 1 lettera a avvengono per mezzo del numero AVS.

#### **Art. 8** Dati consultabili

<sup>1</sup> Possono essere consultati i dati seguenti:

- a. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- b. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- c. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- d. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- e. in caso di partenza: data; e
- f. in caso di arrivo: data.

<sup>2</sup> Se sono oggetto di un tentativo di consultazione, i dati di una persona a cui quest'ultima ha bloccato l'accesso in virtù del diritto federale, cantonale o comunale, il sistema d'informazione comunica che tali dati non sono registrati nel sistema.

#### **Art. 9** Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso

<sup>1</sup> Le autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso possono:

- a. consultare il sistema d'informazione soltanto per adempiere i loro compiti legali;
- b. comunicare a terzi i dati ottenuti in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 soltanto se esplicitamente richiesto dal diritto federale, cantonale o comunale.

<sup>2</sup> Adottano le misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza e la protezione dei dati.

## **Sezione 5: Protezione dei dati**

### **Art. 10** Verbalizzazione e diritto d'accesso della persona interessata

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione verbalizza ogni consultazione e ogni trattamento dei dati di cui all'articolo 7 capoverso 1.

<sup>2</sup> Su richiesta, l'UST informa le persone fisiche domiciliate in Svizzera sui loro dati e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d'informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

### **Art. 11** Conservazione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 sono conservati per dieci anni nel sistema d'informazione.

<sup>2</sup> Le informazioni generate dalla consultazione del sistema d'informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati sono conservate per un anno.

<sup>3</sup> I dati in questione sono distrutti allo scadere dei termini di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> I dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 sono registrati nel sistema d'informazione dalla data dell'entrata in vigore della presente legge; i dati più vecchi non sono registrati.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione e della distruzione dei dati di cui all'articolo 4 capoverso 1.

## **Sezione 6: Emolumenti e ripartizione dei costi**

### **Art. 12**

<sup>1</sup> L'UST riscuote un emolumento di base dalle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso. Sono esonerati dal versamento dell'emolumento i dipartimenti federali, la Cancelleria federale e le unità delle amministrazioni comunali.

<sup>2</sup> L'UST riscuote un emolumento d'utilizzo dalle persone e organizzazioni aventi diritto d'accesso esterne alle amministrazioni federale, cantonali e comunali. L'emolumento è proporzionale al numero di indirizzi registrati nei loro sistemi d'informazione

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina l'importo degli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2 e la procedura di riscossione degli emolumenti. Mira a coprire l'80 per cento dei costi della Confederazione.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 13**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli  
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr